



COMUNE DI PORTOGRUARO

Regolamento per la disciplina dell'interpello

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 28.04.2016

Art. 1 – Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente ha diritto di proporre istanze di interpello al Comune di Portogruaro per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali.

2. Possono presentare l'istanza anche i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento delle obbligazioni tributarie.

3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, dell'art. 11 della legge n° 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n° 156/2015 e s.m.i.

Art. 2 – Casi in cui può essere proposto interpello

1. Le istanze di interpello possono riguardare l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti e interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con l'invito a ottemperarvi.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con idonei mezzi di comunicazione.

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. L'istanza deve essere indirizzata all'Area Finanziaria – Servizio Tributi e può essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente oppure spedita per posta ovvero inviata tramite posta certificata.

2. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza, senza che a tal fine rilevino i termini concessi all'amministrazione per rispondere.

Art. 4 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve fare espressamente riferimento alle disposizioni in materia di interpello e deve recare la dicitura "istanza di interpello ai sensi del d.lsg. n° 156/2015". L'istanza deve inoltre contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante con i relativi codici fiscali;
- b) la descrizione precisa e specifica della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o disapplicazione;

- d) l'esposizione della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o del domiciliatario presso il quale devono essere inviate le comunicazioni e la risposta dell'Amministrazione;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale incaricato con procura in calce o a margine dell'atto o allegata allo stesso.

2. All'istanza devono essere allegati i documenti rilevanti ai fini della decisione non già in possesso del Comune di Portogruaro o di altra amministrazione indicata dall'istante. Qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione competente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'Ufficio competente.

3. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b) il Comune invita l'istante alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta del Comune iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.

Art. 5 – Inammissibilità dell'istanza

1. Le istanze sono inammissibili nei seguenti casi :

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 ;
- b) non sono presentate nei termini indicati nell'art. 3 comma 2;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3;
- d) hanno ad oggetto questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto sopravvenuti;
- e) riguardano questioni in relazione alle quali sono già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza e delle quali il contribuente abbia formale conoscenza;
- f) mancata regolarizzazione ai sensi dell'art. 4 ultimo comma.

Art. 6 – Adempimenti dell'Ufficio Tributi

1. Il Servizio Tributi risponde alle istanze nel termine di 90 giorni

2. La risposta è sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Tributo.

3. L'Ente può chiedere una sola volta all'istante l'integrazione dei documenti presentati. In tal caso la risposta deve essere resa nei 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro 1 anno dalla richiesta, comporta rinuncia all'istanza di interpello, salva la facoltà di presentare una nuova istanza.

4. La risposta deve essere scritta e motivata e vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

5. La risposta può anche essere trasmessa con posta elettronica certificata qualora il contribuente abbia indicato l'indirizzo nell'istanza ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e).

6. Se la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto il silenzio equivale a condivisione da parte dell'amministrazione della soluzione prospettata dal contribuente.

7. Gli atti anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita sono nulli.

8. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

9. L'amministrazione può rettificare la soluzione interpretativa contenuta nella risposta espressa o tacita con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.

10. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 7 - Contenzioso

1. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 8 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce l'art. 11 del regolamento 'Carta dei diritti del contribuente' approvato con deliberazione del C.C. n° 43/2001 e ogni altra eventuale disposizione regolamentare in materia.

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto si rinvia alla disciplina esistente in materia ed in particolare al novellato art. 11 della legge n° 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero intervenire ad opera di norme imperative.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2016.